

Percorso formativo sulla antidiscriminazione



IL DIFENSORE
CIVICO
DELLA TOSCANA

Funzione di tutela non giurisdizionale nei confronti della PA

- Particolare riferimento a coloro che versano in condizione di disagio – soggetti “deboli”
- Stranieri: previsione legislativa regionale sin dalla legge del 1990
- LR29/2009: prevede il raccordo con la GR per la rilevazione dei casi discriminazione
- Utilità dei riferimenti normativi ai fini della tutela nei confronti degli organi statali

Modalità di tutela non giurisdizionale

- Funzione “propositiva” di regola non vincolante per la PA
- Tutela “endoprocedimentale”: il “10bis”: la PA ha l’obbligo di tener conto delle osservazioni
- Il comma 4 art. 25 L241/90 in tema di diritto di accesso alla documentazione amministrativa: la PA deve rispondere alla richiesta di riesame con provvedimento espresso e motivato-inversione del valore legale del silenzio
- La nomina del commissario *ad acta*

La **RETE** della Difesa civica toscana

- Soppressione della difesa civica locale (legge finanziaria del 2010)
- Alcuni casi di difesa civica “territoriale”
- “**Supplenza**” svolta dalla Difesa civica regionale (sussidiarietà)
- Convenzione con CESVOT

Difesa civica nazionale?

- Altra “supplenza” prevista dal comma 1 art.16 L127/1997
- Eccezioni: giustizia, difesa e pubblica sicurezza – interpretazione “restrittiva” delle eccezioni
- Il “*Coordinamento Nazionale*” della Difesa civica regionale

LA CASISTICA

Piccola rassegna di problematiche particolarmente significative segnalate alla Difesa Civica dai cittadini dei Paesi Terzi



Diritto alla casa 1

- Una fondazione ONLUS per la assegnazione di alloggio agli indigenti inserì nel bando, primo tra i requisiti per partecipare, il possesso della cittadinanza italiana. Ricevuta la segnalazione, abbiamo verificato che il requisito della cittadinanza era previsto addirittura nello Statuto dell'Ente. Abbiamo prospettato alla fondazione la necessità di modificare la disposizione, evidentemente discriminatoria (anche per i cittadini dell'Unione=violaz. del Trattato), chiedendo di adeguarla, quantomeno, alle previsioni dei bandi alloggi ERP. Tuttavia la fondazione ha inteso confermare la prescrizione (tutt'ora operante) motivando il diniego nella circostanza di essere un ente privato, di non gestire un servizio pubblico e appartenendo i propri alloggi ad edilizia privata e non pubblica, ritenendo di poter aggiungere il requisito della cittadinanza (previsto "da sempre" nello statuto della fondazione) per essere le norme di cui alla LR29/2009 rivolte "unicamente" agli enti pubblici.
- segnalare a RT per verifica requisiti di iscrizione al Registro regionale Associazioni

Diritto alla casa 2

- I Bandi di molti Comuni per la assegnazione degli alloggi ERP richiedono, tra i requisiti per partecipare, il possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale per lavoro subordinato o autonomo. Ci è stata segnalata problematiche inerenti al rinnovo del soggiorno prospettato solo per un anno, per la instabilità della situazione lavorativa del titolare (con famiglia a carico). Poichè i requisiti per concorrere al bando debbono permanere sino alla effettiva assegnazione dell'alloggio, in caso di possesso del permesso di soggiorno di durata annuale (o peggio semestrale per attesa occupazione) si prospettava la decadenza dalla assegnazione. Fortunatamente l'assegnatario in questione nel frattempo ha consolidato la propria posizione lavorativa, con conseguente rinnovo biennale del soggiorno e la assegnazione dell'alloggio. Ma il problema generale rimane.

Residenza

- Diritto/Dovere di ogni cittadino, italiano, comunitario, o di “Paese terzo”, costituito da un elemento oggettivo e un elemento soggettivo
- Diritti sociali connessi alla residenza (Assistenza sanitaria-iscrizione obbligatoria al SSN; presa in carico del servizio sociale; requisito per concorrere per assegnazione alloggio ERP; continuità per fare domanda di cittadinanza) PARI DIGNITA' SOCIALE
- La “Via Lastrucci”
- La restrizione del “pacchetto sicurezza”: la L94/2009 ha modificato l’art. 1 comma 2 L1228/1954, per disporre che *“l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”* – controllo disposto solo per gli stranieri-esito spesso negativo degli accertamenti
- Il parere del Consiglio di Stato (chiesto dal Ministero dell’Interno) sez I n.4849/2012. Tenendo conto che la residenza è diritto/dovere come sopra definito, che il controllo limitato agli stranieri prospettava la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., e che il rigetto della domanda di iscrizione anagrafica è produttivo di danni risarcibili (Cass sez.III n.15199/2004), il supremo consesso ha rilevato che *“la mancanza di requisiti igienico sanitari **non preclude**, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo”*.

Cittadinanza e durata dell'*iter*

- I 730 giorni previsti per la conclusione del procedimento non vengono mai rispettati, anzi avviene sovente che il “preavviso di diniego” venga notificato a scadenza del termine già sopraggiunta. E' utile segnalare che, in occasione dei molteplici solleciti rivolti a cura della Difesa civica, Il Dirigente del Servizio cittadinanza, diritti civili e delle minoranze del Ministero dell'Interno ha comunicato che presso il Ministero di trovano ad oggi circa 225.000 domande, provenienti da tutta Italia. A ciò deve aggiungersi la scarsità di risorse umane a disposizione per far fronte a una così ingente mole di lavoro, tenuto conto della complessità del procedimento (destinare scarso personale alla divisione cittadinanza è scelta politica).
- E'interessante segnalare, qualora non sia stato già fatto, che la eccessiva, e pertanto lesiva, durata del procedimento di naturalizzazione ha formato oggetto di *class action* promossa da CGIL, INCA FEDERCONSUMATORI e numerosi stranieri richiedenti la cittadinanza, che hanno chiesto la eliminazione dei lunghi tempi di attesa. Il TAR Lazio sez. Il quater n.2257 del 26/02/2014 ha riconosciuto la violazione generalizzata dei termini di conclusione del procedimento *de quo*, per come fissati dall'art.3 DPR362/1994 da parte del Ministero dell'Interno, il quale è condannato a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti entro 1 anno dalla comunicazione della sentenza, senza oneri per la finanza pubblica.

Cittadinanza e minori nati in Italia

- Sono state più volte segnalate alla Difesa civica situazioni di difficoltà nella ricostruzione della continuità della presenza sul territorio dalla nascita alla maggiore età per i minori stranieri che al compimento del 18° anno intendano chiedere l'acquisto della cittadinanza all'Ufficiale di Stato Civile. E' noto che a tal fine la norma ex comma 2 art.4 L91/92 richiede la "residenza legale senza interruzioni", ma è pur vero che le istruzioni governative in materia si sono sempre più attestate sulla riconoscibilità della effettiva e continua presenza sul territorio anche in caso di discontinuità della residenza, essendo che la *ratio legis* è costituita proprio dalla effettiva e continua presenza sul territorio, non potendo ripercuotersi sul minore eventuali negligenze e inadempienze dei genitori. Infatti, il legislatore è intervenuto in materia con l'art. 33 comma 1 del DL69/2013, convertito nella L98/2013, chiarendo che, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 comma 2 L91/92, non sono imputabili all'interessato/a "eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della PA, ed egli/ella può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni *altra* (termine abolito in sede di conversione) idonea documentazione", ad esempio certificati delle vaccinazioni, o di iscrizione scolastica. Occorre segnalare che, in un caso segnalato alla Difesa civica, il possesso del permesso di soggiorno (in mancanza di ogni altro documento) non è stato considerato di per sé sufficiente a comprovare la effettività e continuità della presenza sul territorio (rinnovo biennale).

Cittadinanza e capacità di agire

- Il padre, cittadino italiano, in qualità di tutore aveva sottoscritto e presentato alla Prefettura di riferimento, in nome e per conto del figlio interdetto, domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi della lett. f) art. 9 L91/92. Era fatta la comunicazione ex art. 10/bis L241/90, nella quale si rilevava, a titolo ostativo alla concessione della naturalizzazione, che rientrando la richiesta di cittadinanza tra gli atti che non ammettono rappresentanza e tra i diritti personalissimi, "la domanda volta all'acquisto è validamente prodotta soltanto dal soggetto direttamente interessato, pienamente capace di agire". Il padre aveva già risposto per iscritto al Ministero chiedendo di rivalutare quanto sostenuto alla luce dell'art. 3 della Costituzione, delle norme che colpiscono le azioni discriminatorie, e dei principi di cui alla L104/92, ritenendo che un eventuale diniego sarebbe stato adottato, "sostanzialmente, sulla base del fatto che si tratta di una persona gravemente disabile". Emerse durante la istruttoria, su indicazione dello Stato Civile del Comune di riferimento, che risultava su un caso simile un parere del Consiglio di Stato sez. I (n.261/85), in cui si legge che *"l'istanza per la concessione della cittadinanza può essere proposta dal tutore – in nome dell'interdetto – poiché la tutela è ipotesi di rappresentanza necessaria e negare la legittimazione del rappresentante in questo caso porterebbe a precludere l'esercizio di un diritto fondamentale della persona dell'interdetto"*. Per quanto riguarda il giuramento, esso è parimenti facoltà che non ammette rappresentanza, e l'ufficiale di stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima il giuramento non sia stato prestato. Il parere in questione ipotizza, nel caso che il naturalizzando non possa giurare, che l'Ufficiale di Stato civile chieda al Procuratore della Repubblica la autorizzazione a trascrivere prescindendo dal giuramento.

Ingresso

- Generalizzato difetto di trasparenza delle rappresentanze diplomatiche, e sempre maggior difficoltà di comunicazione. In molti casi, la sola modalità possibile è avvalersi di agenzie sul territorio.
- Presso il Ministero degli Esteri è presente un ISPETTORATO per la vigilanza sulle rappresentanze diplomatico consolari.
- Caso di rifiuto immotivato di visto per cure mediche già pagate, con ricevute trasmesse
- Caso richiesta di visto di reingresso quando non ce n'era alcun bisogno; richiesta di chiarimenti della Difesa civica e risposta automatica del sistema: impossibilità di contatto con Ambasciata. Era stata fatta fare domanda di visto di reingresso a un cittadino di quel Paese titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in fase di rinnovo (richiesto tempestivamente) - le istruzioni ministeriali dicono che è esente dall'obbligo di visto chi è in possesso della ricevuta della domanda di rinnovo, del vecchio permesso e di passaporto in corso di validità. Nel frattempo l'interessato su nostro sollecito ha avuto il visto, ma abbiamo chiesto al Ministero di pronunciarsi per la generalità dei casi.
- Recentissimo caso di diniego di visto per studio a minorenne con 15 anni compiuti e iscrizione già perfezionata c/o Istituto d'Arte a.s.2014/2015.

Ricongiungimento familiare e certificato di idoneità alloggiativa

- La lett. a) c.3 art.29 del Dlgs286/98 (modif.dalla L94/2009) ad oggi stabilisce che lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare, tra l'altro, di disporre "di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali".
- Abolizione del riferimento ai parametri delle LLRR in materia di ERP – parametri ancora validi per alloggio del quale si deve inserire garanzia di disponibilità per il contratto di soggiorno (v. art. 5bis comma 1 lett.a) Dlgs286/98), e per la estensione ai familiari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (v. art. 9 comma 1 Dlgs286/98). Per il ricongiungimento (come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.7170 del 18/11/2009) la normativa di riferimento può essere quella del DM 05/07/1975 (superficie/abitanti) del Ministero della Sanità-per gli altri casi la normativa di riferimento continua ad essere la LR96/1996, nonché, per la parte che qui interessa, di cui all'art. 13 c.5, la Delibera GR n.700/2005, che, pur facendo riferimento al DM citato, ha deciso di derogare al rapporto superficie alloggio/abitanti, per prediligere il rapporto persone/vano utile.
- Linee Guida ANCI-RT per evitare le disparità di trattamento non solo tra cittadini italiani /europei e dei Paesi Terzi, ai quali ultimi verrebbe richiesto uno standard abitativo maggiore, ma anche tra cittadini stranieri, ad esempio a seconda che si chieda il ricongiungimento o la estensione ai familiari del permesso UE di lungo periodo, o l'ingresso per motivi di lavoro di entrambi i genitori con prole.
- Difesa civica ha ricevuto istanza per rispetto linee guida c/ 24 comuni . Ottenute 13 risposte (diverse l'una dall'altra).